

LUCA TOFFOLETTI, RESPONSABILE DIPARTIMENTO

Rispettare i parametri

«Un certo grado di opacità del processo di determinazione. L'attenersi alle linee guida comunitarie che prevedono alcuni criteri di computo basati su parametri quantitativi piuttosto precisi. Motivazioni che non sempre esplicitano tutti i passaggi. Ciò rende più difficile confrontare situazioni analoghe, per esempio in termini di gravità del tipo di infrazione, o di dimensione dei mercati interessati, in cui l'ordine di grandezza delle sanzioni dovrebbe essere comparabile». È questa a caldo la valutazione di **Luca Toffoletti**, partner di *Nctm*.

Domanda. Quali sono le differenze con quanto seguito dalla Commissione europea?

Risposta. Le decisioni della Commissione sono più articolate. Inoltre la

politica di leniency comunitaria è consolidata e riflette una prassi pluriennale, mentre il programma di clemenza italiano introdotto nel 2007, ha avuto sino ad ora una scarsa applicazione pratica e concede all'Agcm margini di discrezionalità che sono stati oggetto di critiche, a mio parere fondate. Con riferimento alla riduzione delle sanzioni, l'Agcm non è vincolata a scaglioni di riduzione fissi



Luca Toffoletti

a seconda dell'ordine in cui la domanda viene presentata (come avviene a livello comunitario, ndr). L'Agcm ha poi il potere di concedere una riduzione «di regola non superiore al 50%»: non essendo vincolata a una soglia massima l'Agcm potrebbe quindi concedere riduzioni anche superiori al 50% senza che siano indicate le condizioni che l'impresa deve soddisfare per accedere a tale beneficio.

D. Che fare per rendere più certa la determinazione della sanzione?

R. Ci sono dati oggettivi cui ancorare la quantificazione ma c'è un ineliminabile grado di discrezionalità. Una maggiore analiticità delle motivazioni consentirebbe il formarsi di

ANTITRUST NCTM

comunitari

una prassi decisionale e di una giurisprudenza del giudice amministrativo, più coerente e stabile, senza che per questo venga meno il dovuto spazio di discrezionalità che le norme assegnano alle autorità di controllo.

D. C'è poi un piano di discussione diverso, che riguarda il contenuto delle linee guida comunitarie.

R. A questo livello molti ritengono che l'applicazione dei criteri attualmente previsti determini una possibile disparità di trattamento a sfavore delle imprese più piccole.



Il gioco dei diversi criteri in effetti fa sì che la sanzione sia tanto più distante dal limite massimo (il 10% del fatturato complessivo a livello di gruppo) quanto più numerosi sono i mercati in cui opera il gruppo di appartenenza.

D. La sanzione e la sua entità, in che relazione si compongono con il problema della prevenzione dell'illecito concorrenziale?

R. Nel nostro sistema la funzione di dissuasione è affidata direttamente e quasi esclusivamente alla sanzione amministrativa irrogata dalle autorità di controllo. Come noto le azioni risarcitorie dei privati (cd private enforcement) hanno una funzione anzitutto compensatoria e solo in via mediata possono svolgere un effetto di dissuasione. Nel caso in cui le azioni risarcitorie conoscano un rapido e incisivo sviluppo si dovrebbe considerare anche l'effetto indirettamente dissuasivo rappresentato dalla potenziale soggezione dell'autore dell'illecito alle azioni risarcitorie dei danneggiati. Nel campo degli illeciti concorrenziali il danno è per lo più diffuso su un numero molto ampio di soggetti ed è perciò decisiva la disponibilità di strumenti di tutela collettiva. In Italia lo sviluppo dell'azione di classe potrebbe portare a un panorama in cui dovrebbe essere ripensata attentamente l'interazione tra sanzioni amministrative e private enforcement per evitare possibili distorsioni, anche sul piano dell'eccesso di deterrenza.

—© Riproduzione riservata—